

Regione: Basilicata

L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 (1).

Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 21 dicembre 1998, n. 73.

TITOLO I

Principi generali e opere soggette alla disciplina

Art. 1

Norme generali.

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.

2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.

2. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:

- a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
- b) la fase di verifica (scleening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

Art. 2

Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale.

La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett. a), b) e c).

Art. 3

All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili

solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.

Art. 4

Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:

- a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
- b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
- c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
- d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.

2. Sono sottoposti alla fase di verifica:

- a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
- b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.

3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.

4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SCOPING).

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225.

6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge.

7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente.

8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.

TITOLO II

Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale

Art. 5

Documentazione.

1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4 comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali di seguito

denominato Ufficio regionale Competente, apposita domanda di pronuncia di compatibilità

ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;

b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.

Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà

essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;

d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per

le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.

2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.

Art. 6

Valutazioni.

1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente

(C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.

2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento

di VIA come indicato nell'art. 11 comma 3 salvo le prologhe di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10.

3. La Giunta regionale saluta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

Art. 7

Istruttoria - Provvedimento finale. Efficacia temporale.

1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.
2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
3. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.
4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.
5. L'Ufficio regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio regionale competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.
7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 8

Parere Enti territorialmente interessati.

1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5 comma 1.
- 2 Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio regionale competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.

Art. 9

Istanza del pubblico interessato e contraddittorio.

- Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio regionale competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.
2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio regionale

competente a disposizione del pubblico.

3. Il Dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, sentito l'Ufficio regionale competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze

conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.

4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio regionale competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.

5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio regionale competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

Art. 10

Audizione pubblica.

1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.

2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.

3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera.

4. La Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente dell'Inchiesta pubblica nonché di un esperto e di un Segretario che assistono il Presidente.

5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.

6. Della pubblica audizione viene, a cura del Segretario, redatto processo verbale che sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.

7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni.

Art. 11

Pubblicazione dello studio e inizio procedura.

A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia

dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed alla sommaria descrizione del progetto.

Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 17 l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni provinciali e comunali dei documenti previsti dall'art. 8 comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo art. 18 comma 2.

3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di presentazione all'Ufficio regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.

Art. 12

Fase preliminare di definizione delle informazioni ("SCOPING").

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio regionale competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:

- a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
- b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.

3. L'Ufficio regionale competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'Impatto Ambientale prescindendo da tale parere.

4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.

TITOLO III

Fase di Verifica ("Screening")

Art. 13

Documentazione.

1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;

b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;

c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'Ufficio competente a disposizione del pubblico

Art. 14

Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato.

Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione

attestante l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in Albo pretorio di cui al comma precedente.

3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

4. Le Amministrazioni comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

Art. 15

Provvedimenti.

1. L'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.

2. L'Ufficio regionale competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.

3 Presso l'Amministrazione regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.l.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente (2).

Il proponente di un opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.

(2) Il Commissario di Governo nel restituire la legge alla Regione ha così osservato in ordine al presente comma: "...la Regione per la valutazione di cui all'art. 15, comma 4, è tenuta anche alla conformità degli elementi contenuti nell'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di V.I.A. Si soggiunge che i giudizi di compatibilità ambientale di cui alle istruttorie in corso debbano comunque essere resi".

TITOLO IV

Organi tecnici e coordinamento procedure

Art. 16

Comitato tecnico regionale per l'Ambiente.

È istituito presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione il Comitato tecnico regionale per l'ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4.

Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal Dirigente Generale del

Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato ed è composto:

- a) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato;
- b) dal Dirigente Ufficio regionale compatibilità ambientale;
- c) dal Dirigente Ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;
- d) dal Dirigente Ufficio regionale tutela della natura;
- e) dal Dirigente Ufficio regionale urbanistica ed ambiente;
- f) dal Dirigente del Servizio cave e miniere;
- g) dal Direttore generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali ed il

Direttore generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o

funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento

sicurezza sociale e politiche ambientali nominato dal Dirigente generale.

4. Alle sedute della Commissione, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo

consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla Giunta regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari

della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.

5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.

6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.

7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio regionale Competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.

8. Il Dirigente dell'Ufficio regionale competente predispone una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta regionale affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 17

Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R. 19 maggio 1997, n. 27, art. 3 comma 1 lettera j, nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio regionale competente.

Art. 18

Coordinamento procedure.

1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio, di cui al comma 1 del precedente art. 6.

2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli Uffici regionali competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.

3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.

4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.

TITOLO V

Sanzioni e Vigilanza

Art. 19

Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere.

1. L'Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.

2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei procedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio competente, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio, dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

TITOLO VI

Norme Finali

Art. 20

Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'ambiente.

Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della L. n.

349/1986 viene espresso dalla Giunta regionale sentito il parere del C.T.R.A.

Art. 21

Abrogazione.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 19 dicembre 1994 n.

47 e la legge regionale 16 gennaio 1996 n. 3.

Art. 22

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Elenco delle tipologie progettuali Soglia in aree sottoposte alla fase di valutazione naturali protette

1. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; (tutti i progetti) tutti i progetti
2. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha
3. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee comprese acque minerali e termali, 500 l/sec nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo
- 50 l/sec
4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 20.000 posti pollame 40.000 posti pollame 5.000 posti coniglio 10.000 posti coniglio 1.000 posti suini da 2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe produzione o 350 postiscrofe
5. Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; tutti i progetti (tutti i progetti) - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- 7.500 t/anno
7. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- 7.500 t/anno
8. Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate
9. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
- 6 t/giorno
10. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree 5 ha esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 50 m
11. Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del D.Lgs. n. 22/1997 di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del D.Lgs. (tutti i progetti) tutti i progetti
12. Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (attività prevista dal D.Lgs. 22/1997 All. B punti D1 e D5)
- 50.000 mc.
13. Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc (attività prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 All. B punti D1 e D5)
- 50.000 mc.
14. Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del D.Lgs. n. 22/1997, punto D15)
- 75.000 mc.
15. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. n. 36/1994 art. 17. Sono esclusi

i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 50 milioni di mc/anno 16 In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi 1.000 milioni di mc./anno con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 2.5% di volume trasferito 17 Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE 50.000 abitanti equivalenti 18. Cave e torbiere con più di 500.000 mc. di materiale estratto o di un'area interessata 250.000 mc. superiore a 20 ha 10 ha 19. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 5 mt. 100.000 mc. 50.000 mc. 20. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno 10 t/giorno 21. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 37.5 t/giorno 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc. 150 Kg/mc. 22. Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di 25 t/giorno residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno 5 t/giorno 23. Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti) tutti i progetti

Allegato B

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase Soglia in aree naturali di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette protette 1. Agricoltura: a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha 5 ha b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a 10 ha scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo c) recupero di serre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha 5 ha d) impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta e) impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28 q.li di peso vivo di 1 ha bestiame per ettaro di terreno agricolo f) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di 14 q.li/ha irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha g) piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una cui 105 ha densità di affollamento maggiore a 0.700 kg/mq. di specchio d'acqua ovvero invenga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec. h) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha 1.75 ha 0.350 kg./mq. 2. Industria energetica: 17.5 l/sec. a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica 17.5 MW complessiva superiore a 35 MW b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di 3.500 mc. energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km. di lunghezza c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 3.500 mc. 7.000 mc. d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità

complessiva 3.500 mc.superiore a 7.000 mc.e)stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità

complessiva 3.500 mc.superiore a 7.000 mc.f)agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti)tutti i progettig)impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento

(tutti i tutti i progettiprogetti)h)attività di ricerca ed utilizzo delle risorse geotermiche (tutti i progetti)tutti i progettii)attività di ricerca di idrocarburi in terra ferma (tutti i provetti)tutti i progetti3.Lavorazione dei metalli:a)impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volumel.750b)impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1.8 tonnellate all'ora17.500 mc.c)impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:0,9 t/ora- laminazione a caldo con capacità superiore a 14 tonnellate di acciaio grezzo 7 t/oraall'ora7 MW- forgiatura con magli la cui energia di impatto superiore a 35 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 14 MW17,5 KJ/maglio-applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento 7 MWsuperiore a 1,4 tonnellate di acciaio grezzo all'ora0,7 t/orad)fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 14 tonnellate al giorno7 t/giornoe)impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici (tutti i progetti)tutti i progettif)impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 7 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 35 tonnellate per tutti gli altri metalli al 3.5 t. per Pb e Cdgiorno17.5 per gli altrig)impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 21 mc.10.5 mc.h)impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione di relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 7.000 mq. di 3.500 mc.superficie impegnata o 35.000 mc. di volumel7.500 mc.i)cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1.4 ha0.7 haj)imbutitura di fondo con esplosivi che superino 3.500 mq. di superficie impegnata 1.750 mq.o 35.000 mc. di volumel7.500 mc.4.Industria dei prodotti alimentari:a)impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotto finito di oltre 53 t/giorno26.5 t/giornob)impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di 70 t/giornolavorazione superiore a 140 tonnellate al giorno su base annuasu base annuac)impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 350.000 hl/anno175.000 hL/annod)impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 35.000 mc. di volumel7.500 mc.e)macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 35 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di 17,5 t/giornooanimali con una capacità di trattamento di oltre 7 tonnellate al giorno3,5 t/giornof)impianti per la produzione di farina pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato17.500 t/giornog)molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 1.750 mq.35.000 mc. di volumel7.500 mc.h)zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole3.500 t/giorno5.Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della cartaa)impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e

compensati, di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate (17.500 t/anno) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carte e cartoni di capacità superiore a 35 tonnellate al giorno (17,5 t/giorno) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 tonnellate al giorno (3,5 t/giorno) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3,6 tonnellate di prodotto finito al giorno (1,8 t/giorno). Industria della gomma e delle materie plastiche: a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 17.500 tonnellate/anno di materie prime lavorate (8.750 t/a). Progetti di infrastrutture: a) progetti di sviluppo di zone industriali con una superficie interessata superiore ai 28 ha (14 ha) progetti di sviluppo di aree urbane interessanti superfici superiori ai 28 ha: progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 7 ha: in entrambi i casi è compresa la costruzione di centri (14 ha) commerciali e parcheggi (3,5 ha) piste da sci: impianti meccanici di risalita escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore ai 500 mt., 250 mt. con portata oraria massima superiore a 1.800 persone (900 persone/ora) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 140 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano 70 l/sec derivazioni superiori a 35 litri al minuto secondo (17,5 l/sec) interporti (tutti i progetti) tutti i progetti (f) porti lacuali e fluviali, via navigabili (tutti i progetti) tutti i progetti (g) strade extraurbane secondarie (tutti i progetti) tutti i progetti (h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.050 metri (525 mt.) linee ferroviarie a carattere regionale o locale (tutti i progetti) tutti i progetti (i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (tutti i progetti) tutti i progetti (k) installazione di oleodotti e gasdotti (tutti i progetti escluse le reti urbane dei tutti i progetti escluse gasdotti) le reti urbane dei gasdotti (l) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'all. A (tutti i progetti) tutti i progetti (m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 14 km (7 km) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare (tutti i progetti) tutti i progetti (n) vie navigabili interne, opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione, interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (tutti i progetti) tutti i progetti p) opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni (tutti i progetti) aeroporti e aviosuperfici (tutti i progetti) (r) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto 10 dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti (tutti i progetti) tutti i progetti (s) impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante le operazioni, di cui all'All. B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12 del D.Lgs. n. 22/1997 con capacità complessiva superiore a 7 t/giorno (3,5 t/giorno) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 21.000 mc.

(operazioni di cui all All. B del D.Lgs. 22/1997 punto D15)10.500 mc.u)discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva inferiore a 70.000 mc.35.000 mc.v)impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti equivalenti, come definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE3.500w)depositi di fanghi (tutti i progetti)tutti i progetti8.Altri progetti:a)villaggi di vacanza, terreni da campeggio e caravanning di superficie superiore a 1,75 ha3,5 ha, complessi alberghieri e centri turistici residenziali con oltre 210 posti105 p.l.letto o volume edificato superiore a 17.500 mc. o che occupano una superficie8,750 mc.superiore ai 14 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati7,0 hab)piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore (tutti i progetti)tutti i progettic)parchi tematici (tutti i progetti)tutti i progettid)centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,7 ha0,7 hae)banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 350 mq. 175 mq.f)fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 3.500 mq. di superficie 1.750 mq.impegnata o 35.000 mc. di volume35.000 mc.g)impianti per il recupero o la distribuzione di sostanze esplosive (tutti i progetti)tutti i progettih)stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 , e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 700 t.350 t.i)recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 7 ha3.5 haj)impianti destinati alla produzione di clinlier (cemento) in forni rotativi la cui 175 t/giornocapacità di produzione supera 350 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in17.5 t/giornoforni rotativi la cui capacità di produzione supera 35 tonnellate al giorno o in17.5 t/giornoaltri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 35 tonnellate algiornok)attività minerarie anche sotterranee, cave e torbiere (tutti i progetti)tutti i progettill)impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 7.000 tonnellate all'anno3.500 t/annom)trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate3.500 t/annon)produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elaslomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/giorno di materie prime lavorate3.500 t/giornoo)estrazione di minerale mediante dragaggio marino e fluviale (tutti i progetti)tutti i progettip)trivellazione geotermiche in profondità (tutti i progetti)tutti i progettiiq)impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché scisti bituminosi (tutti i progetti)tutti i progettir)modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (tutti i progetti)tutti i progettis)progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni (tutti i progetti)tutti i progetti

Allegato C

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri di riferimento programmatici, progettuali ed

ambientaliQuadro di riferimento programmaticoIl quadro di riferimento programmatico contiene:1.la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti;2.la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.Quadro di riferimento progettualeIl quadro di riferimento progettuale contiene:1.la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;2.la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;3.la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;4.la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto;5.la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.Quadro di riferimento ambientaleIl quadro di riferimento ambientale contiene:1.l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori;2.la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti:- all'esistenza del progetto;- all'utilizzazione delle risorse naturali;- alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;3.l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;4.la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.